REGOLAMENTO (CEE) N. 1826/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1987

recante misure conservative e sospensione delle prefissazioni in alcuni settori agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 [4],

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 [6],

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86 [8],

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 [10], in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma e l'articolo 19, paragrafo 5, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86 [12],

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare [13], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86 [14], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole [15], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 [16], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi [17], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuto per i foraggi essiccati [18], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1417/87 [19], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci [20], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3527/86 [21], in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [22], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 [23],

considerando che le campagne di commercializzazione di una serie di prodotti agricoli hanno inizio il 1° luglio ; che d'altra parte la campagna lattiera 1986/1987 è stata prorogata fino al 30 giugno 1987 ; che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora approvato i prezzi per le nuove campagne di commercializzazione 1987/1988 per tutta una serie di prodotti agricoli ; che la Commissione, in ossequio al mandato affidatole dai trattati, è indotta a prendere i provvedimenti conservativi indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune ; che in attesa delle imminenti decisioni che saranno adottate dal Consiglio o, in caso contrario, dalla Commissione, relativamente alle nuove campagne 1987/1988, questi provvedimenti sono addottati a titolo conservativo e non pregiudicano dette decisioni ;

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
[3] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[4] GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[6] GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
[7] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.
[8] GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
[9] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[10] GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
[11] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
[12] GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
[13] GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
[14] GU n. L 119 del 6. 5. 1986, pag. 36.
[15] GU n. 125 del 16. 6. 1967, pag. 2461.
[16] GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
[17] GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
[18] GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
[19] GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.
[20] GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
[21] GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 1.
[22] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[23] GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

considerando che nell'ambito di queste misure conservative a breve termine è opportuno mantenere provvisoriamente invariati al loro livello del 30 giugno 1987, a decorrere dal 1° luglio 1987 :

— i prelievi all'importazione per i prodotti lattiero-caseari,

— gli importi compensativi adesione,

— gli aiuti nei settori dei semi di colza e ravizzone, dei foraggi essiccati, dei piselli, fave e favette e lupini dolci,

— le restituzioni alla produzione nel settore dello zucchero ;

considerando tuttavia che nei settori dei cereali e dello zucchero è opportuno stabilire, con decorrenza dal 1° luglio 1987, i prelievi all'importazione in funzione dei prezzi di entrata vigenti il 30 giugno ;

considerando che è altresì opportuno prevedere il mantenimento, con decorrenza dal 1° luglio, dei prezzi di acquisto applicabili all'intervento per il latte scremato in polvere e nei settori dello zucchero, dei semi di colza e ravizzone, nonché il mantenimento dei prezzi di acquisto minimi relativi ai piselli, fave, favette e lupini dolci ;

considerando che i prelievi di corresponsabilità nei settori dei prodotti lattiero-caseari e dei cereali sono i fattori fondamentali che permettono di garantire l'equilibrio di questi mercati ; che occorre pertanto mantenerli ai livelli in vigore il 30 giugno 1987 ;

considerando che nel settore degli ortofrutticoli, in attesa di una decisione del Consiglio, la Commissione è già stata indotta a fissare, con i regolamenti (CEE) n. 1213/87 (1) e (CEE) n. 1503/87 (2), dei prezzi a titolo conservativo, tali da garantire la continuità del regime degli interventi per i prodotti per i quali i periodi di applicazione dei prezzi di base e di acquisto hanno inizio in maggio e in giugno ; che nella stessa ottica è opportuno fissare i prezzi applicabili a decorrere dal 1° luglio per i relativi prodotti ;

considerando che in attesa della fissazione dei prezzi per la campagna 1987/1988 è opportuno prendere i provvedimenti necessari per evitare operazioni speculative e perturbazioni dei mercati ; che una soluzione congrua per il raggiungimento di tale obiettivo è costituita dalla sospensione della possibilità di fissare in anticipo i prelievi all'importazione, le restituzioni all'esportazione e alcuni aiuti fra quelli citati in precedenza ;

considerando che è opportuno sottolineare che gli importi figuranti nel presente regolamento verranno, se del caso, adeguati, con decorrenza dal 1° luglio, in conformità delle decisioni da adottarsi in materia di prezzi per la campagna di commercializzazione 1987/1988 ; che è altresì opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che gli importi compensativi monetari applicabili saranno se del caso adeguati, con efficacia a decorrere dal 1° luglio, conformemente alle decisioni che verranno approvate in materia di prezzi e di tassi rappresentativi,

(1) GU n. lL 115 dell'1. 5. 1987, pag. 33.
(2) GU n. L 141 del 30. 5. 1987, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A partire dal 1° luglio 1987 continuano ad essere applicati i prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 in vigore il 30 giugno 1987.

I prelievi di cui

— agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ad esclusione di quelli relativi al granturco ed al sorgo,

— all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81

sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1987, in funzione dei prezzi di entrata in vigore il 30 giugno 1987.

2. A decorrere dal 1° luglio 1987 continuano ad essere applicati gli importi compensativi adesione in vigore il 30 giugno 1987.

3. A decorrere dal 1° luglio 1987 continuano ad essere applicati gli aiuti di cui

— all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE, per i semi di colza e ravizzone,

— all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78,

— all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82,

in vigore il 30 giugno 1987.

4. A decorrere dal 1° luglio 1987 continuano ad essere applicate le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore il 30 giugno 1987.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 1987 continuano ad essere applicati i prezzi di acquisto all'intervento in vigore il 30 giugno 1987 per il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano e, nei settori dello zucchero e dei semi di colza e ravizzone.

2. A decorrere dal 1° luglio 1987 continuano ad essere applicati i prezzi di acquisto minimi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 in vigore il 30 giugno 1987.

Articolo 3

Il prelievo di corresponsabilità istituito dal regolamento (CEE) n. 1079/77 e il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 che continuano ad essere applicati a decorrere dal 1° luglio 1987 corrispondono a quelli in vigore il 30 giugno 1987.

Articolo 4

A decorrere dal 1° luglio 1987 le operazioni di intervento di cui agli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 si effettuano a prezzi da stabilirsi in base agli importi che seguono :

1. per i cavolfiori :

— per il prezzo di base : 22,18 ECU/100 kg peso netto,

— per il prezzo di acquisto : 9,55 ECU/100 kg peso netto.

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio ;

2. per i pomodori,
   — per il prezzo di base : 23,38 ECU/100 kg peso netto,
   — per il prezzo di acquisto : 8,68 ECU/100 kg peso netto.

   Questi prezzi si riferiscono ai pomodori dei tipi « tondo » e « costoluto » della categoria di qualità I, calibro 57-67 mm, presentati in imballaggio ;

3. per le pesche (escluse le pesche noce e le nettarine),
   — per il prezzo di base : 42,99 ECU/100 kg peso netto,
   — per il prezzo di acquisto : 24,08 ECU/100 kg peso netto.

   Questi prezzi si riferiscono alle pesche delle varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Sprincrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro 61-67 mm, presentate in imballaggio ;

4. per le albicocche
   — per il prezzo di base : 41,75 ECU/100 kg peso netto,
   — per il prezzo di acquisto : 23,78 ECU/100 kg peso netto.

   Questi prezzi si riferiscono alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 mm, presentate in imballaggio ;

5. per i limoni,
   — per il prezzo di base : 44,73 ECU/100 kg peso netto,
   — per il prezzo di acquisto : 26,32 ECU/100 kg peso netto.

   Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53-62 mm, presentati in imballaggio ;

6. per le pere,
   — per il prezzo di base : 28,67 ECU/100 kg peso netto,
   — per il prezzo di acquisto : 14,75 ECU/100 kg peso netto.

   Questi prezzi si riferiscono :
   — alle pere delle varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien, Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Gules Guyot (Limonera), categoria di qualità I, calibro pari o superiore a 60 mm,
   — alle pere delle varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), categoria di qualità I, calibro pari o superiore a 70 mm,

   presentate in imballaggio ;

7. per le melanzane,
   — per il prezzo di base : 17,77 ECU/100 kg peso netto,
   — per il prezzo di acquisto : 7,12 ECU/100 kg peso netto.

   Questi prezzi si riferiscono alle melanzane :
   — del tipo allungato, categoria di qualità I, calibro superiore a 40 mm,
   — del tipo globoso, categoria di qualità I, calibro superiore a 70 mm,

   presentate in imballaggio.

Articolo 5

Gli importi di cui agli articoli precedenti si applicano fatte salve le modifiche derivanti dalle decisioni in materia di prezzi per la campagna 1987/1988.

In ordine agli importi da erogare, il loro versamento è subordinato al loro eventuale adeguamento conformemente al comma precedente.

Articolo 6

1. Fino al 3 luglio 1987 è sospesa la fissazione anticipata :
   — dei prelievi all'importazione nel settore dello zucchero,
   — delle restituzioni all'importazione nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei semi di colza e di ravizzone e dello zucchero.

2. Fino al 7 luglio 1987 è sospesa la fissazione anticipata degli aiuti di cui :
   — all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, per i semi di colza e di ravizzone,
   — all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78,
   — all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente